Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 17/03/2005

Oggetto:
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
sulla disciplina della "Thin capitalization"

Testo:
L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n. 11 con la quale fornisce importanti chiarimenti sulla nuova norma in materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (cosiddetta "Thin capitalization"), in vigore dal 1 gennaio 2004, cosi' come introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003 (contenente la nuova imposta sulle societa' "IRES").
L'Agenzia pone particolare attenzione su alcuni aspetti della nuova disciplina, tra cui vanno segnalati quelli relativi:
.all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma;
.alle modalita' operative;
.ai rapporti con altre norme che limitano la deducibilita' degli interessi passivi.
Con riferimento al primo punto, vengono confermati gli aspetti soggettivi previsti dalla norma secondo cui la "Thin capitalization" trova applicazione per tutti i soggetti esercenti attivita' d'impresa, a prescindere dalla loro forma giuridica.
Pertanto, la nuova disciplina si applica alle societa' di capitali, agli enti commerciali, alle societa' cooperative, alle societa' di persone (con esclusione delle societa' semplici), e agli esercenti attivita' di impresa in forma individuale.
In relazione, invece, agli aspetti di carattere oggettivo, particolare attenzione e' stata posta all'individuazione dei finanziamenti rilevanti o meno ed all'analisi di una casistica dei contratti atipici (in particolare, il cash pooling ed il leasing).
Importanti sono anche i chiarimenti relativi alle modalita' operative di applicazione delle nuove regole. In particolare, anche mediante l'ausilio di esempi numerici, viene dettagliatamente analizzata la procedura che consiste:
.nella preliminare verifica sul grado d'indebitamento della societa', riferita ai finanziamenti erogati o garantiti dalla totalita' dei soci qualificati, anche tramite loro parti correlate;
.nel calcolo, in riferimento alla posizione del singolo socio qualificato, dell'ammontare degli interessi passivi indeducibili, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei predetti finanziamenti superi il grado di indebitamento considerato fisiologico dal legislatore.
Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra la "Thin capitalization" e le altre norme che limitano la deducibilita' degli interessi passivi, e' da segnalare il chiarimento sul "transfer pricing".
Infatti, e' stato precisato che l'applicazione della normativa sul "transfer pricing" deve essere prioritaria rispetto a quella della "Thin capitalization", in considerazione anche dell'assoluta specialita' dell'istituto.